

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 marzo 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE LIGURIA

LEGGE 29 novembre 2013, n. 38.

**Modifica della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari).** (14R00112). . . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 39.

**Applicazione dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.** (14R00113) . . . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 40.

**Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014.** (14R00114). . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 41.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014).** (14R00115). . . . . Pag. 8

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
3 gennaio 2014, n. 1.

**Semplificazione di procedure in materia di sport.** (14R00106). . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 gennaio 2014, n. 2.

**Modifiche del regolamento di esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali e del regolamento di esecuzione sull'assistenza diurna agli anziani.** (14R00107) . . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
19 dicembre 2013, n. 40.

**Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2000, n. 29, e successive modifiche, «Regolamento all'ordinamento forestale».** (14R00105) Pag. 19



**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 gennaio 2014, n. 08/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. (Disciplina organica del turismo). (14R00108)....** Pag. 20

**REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2014, n. 3/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 101, comma 1-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta quali centrali di committenza del sistema sanitario regionale. Modifiche al d.p.g.r. 45/R/2008. (14R00140).....** Pag. 23

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2014, n. 4.

**Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana). (14R00134).....** Pag. 27

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2014, n. 5.

**Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP. (14R00135).....** Pag. 29

**REGIONE LAZIO**

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche. (14R00089).....** Pag. 34



**REGIONE LIGURIA**

LEGGE 29 novembre 2013, n. 38.

**Modifica della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 4 dicembre 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE -  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari).*

1. Il secondo comma dell'art. 42 della legge regionale n. 44/1977 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. Nei referendum consultivi obbligatori per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione fra comuni e per mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando in ciascuno dei comuni interessati abbia partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto e la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia a favore della proposta. Dal computo sono esclusi i residenti all'estero iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE).».

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 novembre 2013

BURLANDO

14R00112

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 39.

**Applicazione dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 21 del 12 dicembre 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Applicazione dell'art. 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

1. Tenuto conto delle difficoltà interpretative delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, le aziende di cui all'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano corrisposto nel 2013 incrementi retributivi rispetto al 2011 in esito all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento e che debbano procedere al recupero delle relative somme, provvedono mediante rateizzazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 dicembre 2013

BURLANDO

14R00113

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 40.

**Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 27 dicembre 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge ha ad oggetto la modifica e la semplificazione di leggi regionali al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

TITOLO I

MODIFICA E ADEGUAMENTO DI NORME REGIONALI

Art. 2.

*Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)*

1. Al comma 1 dell'art. 44-bis della legge regionale 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ottenuti anche attraverso l'abbruciamento controllato in sito» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuti anche attraverso la trasformazione in sito, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 48».

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).*

1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole «impegni assunti» sono aggiunte le seguenti: «nonché a favore di persone fisiche, richiedenti mutui prima casa, che si trovano in difficoltà nel reperimento di garanzie aggiuntive».

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: «Tale fondo può essere integrato con conferimenti da parte di soggetti pubblici e privati, previa approvazione della Regione.».

3. Dopo la lettera *d*) del comma 9 dell'art. 26-bis della legge regionale 38/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) gli interventi di recupero e di nuova costruzione conseguenti ad operazioni di valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico o di società pubbliche.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 33 e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni).*

1. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «3. Sono nominati, altresì, due supplenti in possesso dei requisiti indicati al comma 1.».

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è da intendersi nel senso che sono ricevuti dall'ufficiale rogante anche gli atti pubblici posti in essere dalla Regione quale Stazione Unica Appaltante in relazione alle procedure di gara di cui all'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

*Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)*

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a*), concede ogni anno, ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.».



## Art. 6.

*Modifica alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).*

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

## Art. 7.

*Modifica alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio).*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «, e le norme in materia di edilizia residenziale pubblica.» sono sostituite dalle seguenti: «Le Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia (ARTE) istituite con legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni non sono tenute all'integrale applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stante le competenze loro attribuite dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo all'autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile. Le ARTE si dotano di un regolamento relativo all'alienazione del proprio patrimonio improntato ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e libertà di concorrenza.».

## Art. 8.

*Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico).*

1. Il comma 1-bis dell'art. 28 della legge regionale 3/2013 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti dei procedimenti aventi ad oggetto il certificato di agibilità e l'accertamento di conformità che sono stati avviati in vigore, rispettivamente, degli articoli 37, comma 3, 43, commi 5 e 8, e 49, comma 5, della legge regionale 16/2008, nel testo operante prima delle intervenute abrogazioni e/o modifiche di tali disposizioni introdotte dalla presente legge.».

## Art. 9.

*Modifica alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 12 (Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e modifica di altre norme regionali).*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12/2013, sono aggiunte le seguenti parole: «e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2013».

## Art. 10.

*Modifica alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)).*

1. Alla fine del comma 1 decies dell'art. 6 della legge regionale 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della migliore attuazione di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modificazioni ed integrazioni, la struttura competente in materia di gare e contratti, nonché la SUA e le centrali di committenza di cui al presente articolo, con esclusione di quelle istituite presso le società in house regionali, possono sottoporre il relativo procedimento contrattuale al parere preventivo del Comitato regionale per gli appalti di cui all'art. 29 della legge regionale 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.».

## Art. 11.


*Norme per le procedure di liquidazione delle soppresse comunità montane*

1. I commissari liquidatori sono autorizzati a definire piani di rientro dei crediti vantati dalle soppresse comunità montane nei confronti dei comuni, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'entità dei crediti di cui al comma 1 è determinata dalla quota capitale, senza interessi, risultante dagli accertamenti effettuati dai commissari liquidatori nel corso della procedura di liquidazione.

3. I piani di rientro dei crediti vantati dalle soppresse comunità montane nei confronti dei comuni sono approvati dai commissari liquidatori e dai comuni e definiscono modalità e termini di pagamento in quote annuali, senza applicazione degli interessi, fino ad un massimo di quindici annualità.

4. A partire dal 1° gennaio 2015, per i comuni che non abbiano approvato i piani di cui al comma 3, la Regione non procede a pagamenti sino all'approvazione dei piani stessi.



5. I commissari liquidatori possono cedere a titolo gratuito beni mobili, arredi e attrezzature d'ufficio di proprietà degli enti soppressi, completamente ammortizzati e privi di valore economico, ai comuni già facenti parte della comunità montana con priorità per quelli di minori dimensioni.

## TITOLO II

### SEMPLIFICAZIONE DI NORME REGIONALI

#### Art. 12.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)*

1. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «sullo stesso sedime, con possibilità di scostamento massimo di un metro» e le parole: «la sagoma *e*)» sono soppresse; alla fine della medesima lettera sono aggiunte le seguenti parole: » e, per gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, purché sia rispettata anche la sagoma dell'edificio preesistente».

2. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

«*e-bis*) gli interventi di ricostruzione e ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti purché sia possibile accertarne l'originaria consistenza e sempreché per gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni non sia modificata la sagoma dell'edificio preesistente;».

#### Art. 13.

*Modifiche all'art. 21-bis della legge regionale 16/2008*

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 21-bis della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

«*e bis*) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 2, lettere *e*) ed *e bis*), comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o la ricostruzione di edifici crollati o demoliti nei limiti ed alle condizioni ivi stabilite. Relativamente agli immobili ricompresi nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e nelle zone od ambiti ad esse assimilabili la SCIA, nel caso di interventi comportanti modifica della sagoma degli edifici, può essere presentata soltanto a seguito dell'assunzione delle deliberazioni previste dall'art. 30, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;».

2. Dopo la lettera *n*) del comma 1 dell'art. 21-bis della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*n-bis*) varianti a permessi di costruire, a DIA o a SCIA comportanti modifiche della sagoma aventi ad oggetto immobili non sottoposti a vincoli di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni ricadenti nelle aree delle zone omogenee A o delle zone od ambiti ad esse assimilabili che non siano state escluse dall'applicazione della SCIA.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 21-bis della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Prima della presentazione della SCIA l'interessato può richiedere allo SUE di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, oppure presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla presentazione della SCIA. Il responsabile dello SUE comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso per la conseguente presentazione della SCIA. Laddove tali atti non vengano acquisiti entro il termine di sessanta giorni dall'istanza il responsabile dello SUE indice la conferenza di servizi a norma dell'art. 31, comma 11.

*2-ter*. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione degli atti di assenso di cui al comma *2-bis* la SCIA diviene efficace solo dopo la comunicazione da parte del responsabile dello SUE dell'avvenuta acquisizione dei ridetti atti di assenso oppure dell'esito positivo della conferenza di servizi di cui all'art. 31, comma 11.».


4. Al comma 3 dell'art. 21-bis della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*)» sono inserite le seguenti:» *e-bis*)».

5. Alla fine del comma 8 dell'art. 21 bis della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 e nelle zone od ambiti ad esse assimilabili gli interventi comportanti modifiche della sagoma degli edifici non possono in ogni caso avere inizio prima che sia decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA.».

#### Art. 14.

*Modifiche all'art. 23 della legge regionale 16/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «purché conformi alla» è inserita la seguente: «specificata»2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «comportanti modifiche all'esterno dell'edificio, sempreché puntualmente disciplinate dalla vigente strumentazione urbanistica comunale» sono sostituite dalle seguenti: «non rientranti nei casi e nei limiti di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettere *e*) ed *e-bis*)» e dopo le parole: «demolizione e successiva ricostruzione» sono inserite le seguenti: «con variazione della sagoma di immobili ricadenti nelle aree delle zone omogenee A o



delle zone od ambiti ad esse assimilabili che siano state escluse dall'applicazione della SCIA, gli interventi comportanti aumento delle unità immobiliari o mutamenti della destinazione d'uso.».

Art. 15.

*Modifica all'art. 25 della legge regionale 16/2008*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «da individuarsi in relazione all'oggetto dei lavori in variante».

Art. 16.

*Modifica all'art. 26 della legge regionale 16/2008*

1. Al comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «nonché previa effettuazione degli adempimenti di cui al comma 3 ultima parte» sono soppresse.

Art. 17.

*Modifiche all'art. 31 della legge regionale 16/2008*

1. Alla fine del comma 9 dell'art. 31 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «e 11-bis».

2. Dopo il comma 11 dell'art. 31 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«11-bis. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 5 ultimo periodo decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'art. 2 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile dello SUE trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 18.

*Modifiche all'art. 37 della legge regionale 16/2008*

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «con esclusione degli interventi di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettere b) e c)».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni ed ultimate le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.».

3. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 37 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni della normativa in materia ed» sono soppresse.

4. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'art. 37 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

«c-bis) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la vigente normativa;».

5. Al comma 8 dell'art. 37 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 7 e 8-bis».

6. Dopo il comma 8 dell'art. 37 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione di cui al comma 4, lettere b) e c), e del parere dell'ASL nel caso in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista, l'interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che il responsabile dello SUE provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la vigente normativa.

8-ter. Relativamente alle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 8-bis i comuni svolgono un controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del 30 per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del sorteggio del-



la pratica da sottoporre a controllo, comunica all'interessato la sottoposizione a controllo da effettuarsi secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 e nel rispetto dei termini di cui al comma 7 decorrenti dalla data di comunicazione della sottoposizione a controllo.

8-*quater*. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dalla DIA o dal permesso di costruire o con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 8-*bis* non preclude l'esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui all'art. 40, nonché l'assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.»

7. Al comma 9 dell'art. 37 della legge regionale 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «domande di certificato di agibilità» sono inserite le seguenti: «, della dichiarazione di cui al comma 8-*bis*».

#### Art. 19.

*Applicazione delle proroghe dei termini di inizio e fine lavori del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della denuncia di inizio attività (DIA) e dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione.*

1. Con riferimento ai titoli abilitativi rilasciati o comunque formati ed alle DIA e alle SCIA presentate anteriormente al 21 agosto 2013 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, commi 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013.

#### Art. 20.

*Disciplina dell'intervento sostitutivo della Regione in materia urbanistica*

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di mancata individuazione entro il 30 giugno 2014 da parte dei comuni delle aree all'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765) nelle quali non sia applicabile la SCIA ai sensi della disposizione di cui all'art. 23-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la Regione attiva il potere sostitutivo previsto dallo stesso articolo.

2. Il Presidente della Giunta regionale, constatata l'inerzia comunale nell'assunzione degli atti di cui al comma 1, diffida il Comune a provvedere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida e decorso infruttuosamente tale termine provvede entro il termine di quindici giorni alla nomina come Commissario ad acta del Sindaco del Comune inadempiente.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina il Commissario ad acta assume, in via sostitutiva, il provvedimento di cui al comma 1.

#### Art. 21.

*Modifica alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e qualità del lavoro)*

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 30/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* (Semplificazione di procedure sanitarie) – 1. Il registro degli infortuni previsto dall'art. 4, comma 5, lettera o), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni), non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.»

#### Art. 22.


*Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).*

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «gestione del» sono sostituite dalle seguenti: «supporto al».

2. Al comma 4-*bis* dell'art. 34 della legge regionale 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «costiero» sono inserite le seguenti: «e delle acque interne».

3. L'art. 37 della legge regionale 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Sistema regionale di educazione ambientale). — 1. Il sistema regionale di educazione ambientale si articola in un centro regionale (CREA), il cui funzionamento è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di educazione ambientale, e in centri locali (CEA), promossi da enti parco e comuni capoluogo o comuni associati con popolazione residente complessiva superiore a 10.000 abitanti.



2. Il CREA si avvale di ARPAL per la realizzazione della programmazione di cui al comma 4 e svolge funzioni di:

- a) coordinamento delle attività riguardanti l'educazione ambientale che si svolgono sul territorio regionale con particolare riferimento a quelle svolte dai CEA;
- b) promozione della collaborazione dei soggetti operanti nell'ambito dello sviluppo sostenibile;
- c) progettazione e realizzazione dei programmi di educazione ambientale, anche in collaborazione con gli altri soggetti del sistema;
- d) progettazione e realizzazione di iniziative di educazione ambientale rivolte alle istituzioni scolastiche e ai cittadini e di processi di sostenibilità locale;
- e) promozione di azioni di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l'educazione ambientale;
- f) cura della comunicazione all'interno del sistema regionale di educazione ambientale.

3. I CEA svolgono in particolare i seguenti compiti:

- a) realizzazione a livello locale di progetti di educazione ambientale;
- b) promozione della sostenibilità ambientale presso le comunità locali nei processi che riguardano lo sviluppo del territorio.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:

- a) stabilisce le modalità di organizzazione del sistema di educazione ambientale;
- b) effettua la programmazione triennale delle attività in materia di informazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità e ne dà attuazione annualmente, in base alla disponibilità finanziaria.»

4. Dopo la lettera c) del punto 7 dell'allegato A della legge regionale 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente «c-bis) supporto operativo al centro regionale di educazione ambientale (CREA)».

#### Art. 23.

*Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Liguria dei comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.*

1. I comitati locali e provinciali della Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio ligure che facciano istanza alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Liguria alla data prevista dal medesimo art. 1-bis.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comitati locali e provinciali presentano istanza sottoscritta dal Presidente almeno sette giorni prima della data stabilita per l'iscrizione, corredata dai nominativi dei componenti degli organi previsti.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione, i comitati locali e provinciali presentano alla Regione copia autentica notarile del nuovo Statuto redatto nella forma di atto pubblico. Entro trenta giorni dalla nomina, i comitati locali e provinciali trasmettono alla Regione la documentazione relativa alla nomina degli organi statutariamente previsti e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. A seguito delle procedure previste dall'art. 4 del decreto legislativo 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i comitati locali e provinciali provvedono alla trasmissione della documentazione necessaria per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

#### Art. 24.

*Modifica alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore)*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 42/2012 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti per i quali sia diversamente previsto da disposizioni legislative nazionali.»

#### Art. 25.

*Modifica alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari)*


1. Dopo il comma 1 dell'art. 5-bis della legge regionale 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo gli interventi individuati nel provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, lettere a) e b). Restano fermi gli adempimenti relativi alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.»

#### Art. 26.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011).*

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale 23/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2014».



## Art. 27.

*Modifica alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 50 (Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura).*

1. Alla fine della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 50/2009, sono aggiunte le seguenti parole: «, delle cooperative di pesca e acquacoltura, ad associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ad associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e ad associazioni nazionali di imprese di pesca operanti nell'ambito delle materie e con obiettivi coerenti con il programma regionale della pesca e dell'acquacoltura».

2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 50/2009, come modificate dal presente articolo, si applicano anche alle domande presentate nell'anno 2013 e relative al bando per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale 50/2009.

## Art. 28.

*Modifica alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari).*

1. All'art. 42, comma 2, della legge regionale 44/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Dal computo sono esclusi i residenti all'estero iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE).» sono soppresse.

TITOLO III  
NORME FINALI

## Art. 29.

*Collaudo tecnico amministrativo di strutture dedicate alla nautica da diporto*

1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di porti di interesse regionale, ai fini del collaudo tecnico-amministrativo, anche in corso d'opera, delle strutture dedicate alla nautica da diporto, il Comune si avvale di una Commissione composta di tre esperti tecnici di elevata e specifica qualificazione in materia di opere marittime, di ingegneria strutturale ed in materia economico-finanziaria.

2. Alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale.

3. Al fine di concludere le operazioni di collaudo, anche in corso d'opera, delle strutture dedicate alla nautica da diporto, già approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in corso di realizzazione, la Giunta regionale nomina, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti esperti delle Commissioni, costituite e nominate con le modalità indicate ai commi 1 e 2.

4. Dalla presente norma non derivano oneri a carico dell'Ente pubblico ed i compensi dei membri delle Commissioni restano a carico del soggetto proponente il progetto.

## Art. 30.

*Abrogazione di norme*

1. L'art. 18 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

## Art. 31.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 dicembre 2013

BURLANDO

(*Omissis*).

14R00114

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 41.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014).**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 Parte I del 27 dicembre 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Indebitamento*

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato per l'anno 2014 in euro 100.000.000,00.



## Art. 2.

*Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013) e successive modificazioni ed integrazioni.*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata per l'anno 2014 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo degli esercizi 2007 e 2008 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 52/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 3.

*Vincolo di destinazione*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2014-2016, per l'anno 2014 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

## Art. 4.

*Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione*

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2014 deve assicurare, in termini di competenza finanziaria e competenza euro compatibile, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

## Art. 5.

*Programma investimenti in sanità*

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2014 in euro 152.197.132,32.

## Art. 6.

*Attivazione interventi di programmazione comunitaria 2014/2020*

1. Nelle more della definitiva approvazione della programmazione comunitaria 2014/2020, al fine di consentire l'avvio tempestivo delle azioni ivi previste, mediante l'attivazione dei primi interventi indifferibili, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare quota di cofinanziamento statale e comunitario del programma nel limite massimo di euro 7.000.000,00, da utilizzare secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.

## Art. 7.

*Attivazione interventi di programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020*

1. Nelle more della definitiva approvazione della programmazione FSC 2014/2020, al fine di consentire l'avvio tempestivo delle azioni ivi previste, mediante l'attivazione dei primi interventi indifferibili, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare una quota del programma nel limite massimo di euro 3.000.000,00, da utilizzare secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.

## Art. 8.

*Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 62/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis) I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi direttamente, con le medesime finalità all'Agenzia di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale), nonché alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (F.I.L.S.E. S.p.A.) al fine di attivare idonei strumenti finanziari di supporto, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 23 della l.r. 33/2013.»

## Art. 9.


*Implementazione attività di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni).*

1. Al fine di implementare le attività di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) ed h), della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento all'attività di controllo e vigilanza ambientale inerente le sorgenti di radiazioni ionizzanti e la radioattività ambientale ed all'attività di gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, si concede all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) il contributo annuale di euro 50.000,00; la Giunta regionale stabilisce le modalità di concessione ed utilizzo del citato contributo.

## Art. 10.

*Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza*

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2014 non può essere superiore all'80 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità



2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 19 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di proprio patrimonio in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale indipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

6. Gli enti di cui al comma 5 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I direttori degli enti del settore regionale allargato che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

8. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità

#### Art. 11.

##### *Riduzione della spesa per relazioni pubbliche convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza*

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2014, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.

4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

#### Art. 12.

##### *Spesa per sponsorizzazioni*

1. La Regione, per l'anno 2014, non effettua spese per sponsorizzazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.



## Art. 13.

*Riduzione della spesa per trasferte*

1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2014, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità

2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell'organo di vertice dell'Ente di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato - regioni del 3 dicembre 2009 recante "Patto per la salute 2010 - 2012" e alla partecipazione da parte degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dalla Regione.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordi di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

## Art. 14.

*Riduzione della spesa per formazione*

1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2014, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'ARPAL per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 15.

*Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale*

1. La Regione attua le disposizioni di contenimento di spesa per autovetture di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del d.l. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013, e di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2014, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità e fino al 31 dicembre 2015 non è possibile acquistare autovetture, nè stipulare contratti di leasing finanziario aventi ad oggetto autovetture, salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 4-bis, del d.l. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013.

3. Il limite di spesa di cui al comma 2 può essere derogato per effetto dei contratti pluriennali già in essere al momento dell'entrata in vigore della legge n. 135/2012.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato e al servizio di Protezione Civile, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

## Art. 16.

*Riduzione delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi*


1. Il complesso della spesa per l'acquisto di mobili ed arredi, per l'anno 2014, non può essere superiore al 20 per cento della media del complesso degli impegni di spesa assunti negli anni 2010 e 2011 per le medesime finalità.

## Art. 17.

*Riduzione della spesa per locazioni passive*

1. Alle locazioni passive della Regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012.

2. Nel caso di rinnovo di contratti aventi scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una riduzione pari almeno a quella prevista dall'articolo 3, comma 4, del d.l. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012.



## Art. 18.

*Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale*

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17.

3. Gli organi di vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmettono alla Regione.

## Art. 19.

*Cessazione di concessioni gratuite*

1. Alle concessioni di beni immobili regionali assentite a favore di enti pubblici a titolo gratuito, anche sulla base di normative speciali regionali di settore, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, si applica un canone ricognitorio ai sensi dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 20.

*Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21).*

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 28/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Tutela giurisdizionale*). — 1. Per le controversie relative alla contestazione delle sanzioni è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e successive modificazioni ed integrazioni.»

## Art. 21.

*Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo*

1. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo situati nell'ambito territoriale della Regione Liguria ed istituita quale tributo proprio dall'articolo 24 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2013)) e successive mo-

dificazioni ed integrazioni è dovuta alla Regione Liguria dal concessionario. Nelle circoscrizioni di competenza delle autorità portuali l'imposta è dovuta per le sole concessioni rilasciate a uso turistico ricreativo.

2. La misura dell'imposta è pari a una percentuale della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali già dovuti per il 2013 e modificabili solo in base ai dati Istat annuali, così determinata:

a) 10 per cento per le concessioni demaniali marittime riguardanti le strutture dedicate alla nautica da diporto come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni, i cantieri navali e la pesca professionale così come definiti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), le occupazioni dell'Ente pubblico con esclusione di quelle a uso turistico ricreativo, le pertinenze per la parte soggetta all'applicazione del canone di cui all'articolo 1, comma 251, punto 2.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), le concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e le concessioni di cui all'articolo 39, secondo comma, del Codice della Navigazione e di cui all'articolo 37 del regolamento del Codice della Navigazione;


b) 25 per cento per tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate per usi diversi da quelli riportati alla lettera a), ivi comprese quelle a uso turistico ricreativo rilasciate e gestite dalle autorità portuali.

L'imposta di cui alla lettera b) non è dovuta dai soggetti titolari di "beni incamerati".

3. Entro il 30 maggio di ogni anno i comuni, le autorità portuali e le capitanerie di porto quantificano e comunicano alla Regione Liguria e notificano ai soggetti passivi di cui al comma 1 gli importi dovuti di rispettiva competenza.

4. I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento dell'imposta entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Liguria ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale specificando l'anno di imposta cui si riferisce il pagamento, l'Ente che ha rilasciato la concessione e gli estremi della stessa la cui mancata indicazione è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 50,00.

5. In assenza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell'imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella dell'anno precedente, salvo conguaglio.



6. Per le violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 28/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Per le controversie relative all'accertamento ed alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione dell'imposta, nonchè al rimborso della stessa è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Per le somme non dovute, erroneamente o indebitamente versate, è consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi diritto. Il rimborso è concesso previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'apposita istanza che i soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro tre anni dalla data dell'avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

9. Il diritto alla riscossione dell'imposta si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

10. Al fine di garantire la corretta gestione dell'imposta, la Regione può altresì accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni, nel rispetto della normativa statale di riferimento.

11. Una quota pari all'80 per cento della differenza tra il gettito derivante dal presente articolo e la somma accertata al capitolo n. 5 dello stato di previsione dell'entrata, come risultante nel Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012 di cui alla legge regionale 16 luglio 2013, n. 21 (Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2012) è destinata ai comuni costieri, sulla base di progettualità da loro avanzate secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale. Tale quota è finalizzata esclusivamente ad interventi afferenti la costa e, in particolare, di salvaguardia e di protezione del rischio concreto di dissesto idrogeologico, nonchè per la gestione, la fruizione ed il mantenimento del demanio marittimo e, al di fuori della circoscrizione di competenza delle autorità portuali, a difesa della costa nel rispetto delle competenze di cui al titolo II della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni ed integrazioni.

12. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, constatate con le formalità previste dal comma 6, è effettuato dai comuni.

13. L'accertamento è effettuato dai comuni anche nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa.

14. I comuni contestano la violazione al trasgressore e agli eventuali coobbligati, conformemente alla normativa vigente, con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, degli interessi moratori e della sanzione amministrativa tributaria.

15. Le entrate derivanti dalle attività di cui ai commi 12, 13 e 14 sono introitate dai comuni, che provvedono a riversare alla Regione Liguria le somme relative a tributo ed interessi moratori.

16. I comuni procedono alla riscossione coattiva delle somme dovute, a seguito delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

17. La disciplina di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014. Dalla medesima data sono abrogati la legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2 (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile), l'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1995, n. 56 (Provvedimenti in materia di tributi regionali) e l'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38 ((Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012). Le procedure di riscossione ordinaria e coattiva già attivate vengono portate a conclusione ai sensi della previgente normativa.

#### Art. 22.

#### *Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale*

1. Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonchè l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico (PRA).

2. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita. In caso di vendita del veicolo il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all'avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.

3. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modificazioni ed integrazioni, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

4. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, i veicoli di cui la Giunta regionale o il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria risultano proprietari negli archivi del PRA sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.



## Art. 23.

*Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2007,  
n. 43 (Disposizioni in materia fiscale)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 43/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi) e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata di un punto percentuale per i soggetti passivi che esercitano le attività comprese nelle seguenti categorie e sottocategorie riferite ad attività economiche, secondo la classificazione denominata ATECO 2007:

a) 06.10.00 (Estrazione di petrolio), 06.20.00 (Estrazione di gas naturale), 09.10.00 (Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale), con esclusione della prospezione;

b) 19.10.09 (Fabbricazione di prodotti di cokeria), 19.20.10 (Raffineria di petrolio), 24.46.00 (Trattamento di combustibili nucleari è escluso l'arricchimento di uranio impoverito);

c) 35.11.00 (Produzione di energia elettrica), 35.13.00 (Distribuzione di energia elettrica), 35.14.00 (Commercio di energia elettrica), 35.21.00 (Produzione di gas), 35.22.00 (Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte), 35.23.00 (Commercio di gas distribuito mediante condotte), 35.30.00 (Fornitura di vapore e aria condizionata);

d) 53.10.00 (Attività postali con obbligo di servizio universale), 53.20.00 (Attività postali senza obbligo di servizio universale), 61.10.00 (Telecomunicazioni fisse), 61.20.00 (Telecomunicazioni mobili).».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 43/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'inclusione nelle categorie e sottocategorie di cui al comma 1 rileva l'attività principale esercitata.».

## Art. 24.

*Interpretazione autentica di norme*

1. Per “incremento di valore”, come indicato dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)) e successive modificazioni ed integrazioni, si intende la differenza tra il valore iniziale dell'immobile ed il maggior valore dell'immobile stesso acquisito in conseguenza delle modifiche di destinazione urbanistica.

2. Relativamente alle procedure di cui all'articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2011)) e successive modificazioni ed integrazioni, l'incremento di valore, così come specificato al comma 1, è costituito dalla differenza tra il valore dell'immobile al momento dell'acquisto effettuato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 22 ed il maggior valore dell'immobile stesso acquisito in conseguenza delle modifiche di destinazione urbanistica.

## Art. 25.

*Modifiche alla l.r. n. 22/2010*

1. Al comma 2 dell'art. 8 della l.r. n. 22/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “2013” è sostituita dalla seguente: “2014”.

2. Alla fine del comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “, tenuto conto delle spese sostenute”.

## Art. 26.

*Disposizioni a favore delle farmacie disagiate*

1. La Regione Liguria, al fine di garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica nel territorio regionale, interviene finanziariamente in favore delle farmacie a basso fatturato con un contributo annuale.


2. Il contributo è concesso, fino a esaurimento della somma stanziata nell'annualità in favore delle farmacie che hanno realizzato nell'anno di riferimento un volume d'affari ai fini IVA non superiore a euro 150.000,00, indipendentemente dal comune o centro abitato in cui sono situate. Tale importo è periodicamente aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP).

3. La Giunta regionale con apposita deliberazione determina annualmente lo stanziamento da destinare alle finalità di cui al comma 1, nonché le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo.

4. Le Aziende sanitarie locali provvedono al calcolo della ripartizione della somma stanziata nell'annualità tra le varie farmacie aventi diritto poste sul territorio di propria competenza che hanno presentato richiesta e all'erogazione dei relativi contributi.

5. L'ammontare del singolo contributo è determinato in ragione del numero di richieste pervenute, nonché in relazione al periodo e all'orario di effettiva apertura dell'esercizio nell'anno di riferimento. Il contributo in ogni caso non può superare, per ogni singolo beneficiario, gli importi degli aiuti “*de minimis*” fissati dall'Unione europea.

6. Per le farmacie che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno di riferimento del contributo il parametro di cui al comma 2 e l'ammontare del contributo sono calcolati su base mensile.



7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con stanziamenti non a carico del Fondo Sanitario Regionale, iscritti annualmente nello stato di previsione della spesa del bilancio, all'U.P.B. 9.101 "Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale". Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

8. La legge regionale 2 febbraio 1984, n. 11 (Contributo aggiuntivo per le farmacie rurali che già percepiscono l'indennità di residenza ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221) è abrogata.

#### Art. 27.

##### *Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale di cittadini extra UE soggiornanti per motivi di studio*

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni ed integrazioni, gli studenti extracomunitari che si iscrivono per la prima volta a un corso di studi presso istituti o università ubicati nel territorio regionale possono chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale previa corresponsione di un contributo forfettario, pari a euro 35,00, per la copertura sanitaria dell'ultimo trimestre dell'anno.

2. Per gli anni successivi resta ferma la corresponsione del contributo come determinato dal decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1986 (Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33).

#### Art. 28.

##### *Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF)*

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno indicato all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni anche disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota base dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, è incrementata per scaglioni di reddito:

- a) di 0 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00;
- b) di 0,58 punti percentuali per redditi oltre 15.000,00 fino a euro 28.000,00;
- c) di 1,08 punti percentuali per redditi oltre 28.000,00 fino a euro 55.000,00;
- d) di 1,09 punti percentuali per redditi oltre 55.000,00 fino a euro 75.000,00;

e) di 1,10 punti percentuali per redditi oltre euro 75.000,00.

2. L'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato a decorrere dal termine indicato al comma 1.

#### Art. 29.

##### *Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF) per l'anno d'imposta 2013*

1. Per l'anno d'imposta 2013, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) non superiore ad euro 28.000,00 è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) superiore ad euro 28.000,00, per l'anno d'imposta 2013, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per l'anno d'imposta 2013 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) compreso fra euro 28.000,01 ed euro 28.492,93, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 28.492,93 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF).

4. Il minor gettito derivante alla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 27.500.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013) sulle somme stanziati all'U.P.B. 9.208 "Finanziamento ripiano disavanzi" dello stato di previsione della spesa.



## Art. 30.

*Copertura finanziaria*

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

## Art. 31.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 dicembre 2013

BURLANDO

(*Omissis*).

14R00115

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
3 gennaio 2014, n. 1.

**Semplificazione di procedure in materia di sport.**

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione  
Trentino-Alto Adige n. 2/I-II del 14 gennaio 2014*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del  
16 dicembre 2013, n. 1901;

E M A N A  
il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Parere della consulta provinciale dello sport*

1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), cifre 7 e 7/bis, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e successive modifiche, sono concessi dalla Giunta provinciale senza acquisire il parere della consulta provinciale dello sport.

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 gennaio 2014

DURNWALDER

14R00106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 gennaio 2014, n. 2.

**Modifiche del regolamento di esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali e del regolamento di esecuzione sull'assistenza diurna agli anziani.**

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 2/I-II del 14 gennaio 2014*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del  
16 dicembre 2013, n. 1911;

E M A N A  
il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Modifiche dell'art. 20 del decreto del Presidente della  
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30*

1. Il comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Il contributo al canone di locazione e per la copertura delle spese accessorie è concesso a persone e famiglie con un regolare contratto di locazione registrato per unità immobiliari ad uso abitativo site in provincia di Bolzano.»

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«a) le persone e le famiglie:

1) che sono proprietarie o usufruttuarie di una unità immobiliare ad uso abitativo sita in provincia di Bolzano o hanno un diritto di abitazione su di essa;



2) i cui parenti di primo grado – in riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare – sono proprietari o usufruttuari di seconde case, site in provincia di Bolzano, che non sono locate o che non sono oggetto di un diritto d'abitazione o di altro diritto reale di godimento che ne impedisca la locazione, oppure che sono state locate a persone senza alcun rapporto di parentela con il proprietario o l'usufruttuario o con un rapporto di parentela oltre il terzo grado con gli stessi.»

2. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b*) i locatari di alloggi dell'Istituto per l'Edilizia Sociale, del comune o di altri enti pubblici attivi anche in ambito sociale o di strutture sociosanitarie;»

3. Il comma 8 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. La domanda di contributo al canone di locazione deve essere presentata direttamente dal locatario, che ai fini di questa prestazione è anche l'utente.»

#### Art. 2.

##### *Modifiche dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30*

1. La rubrica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«Art. 24 (Spese di accompagnamento o di trasporto). — 2. I commi 4 e 5 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«4. Le persone disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, scuole di ogni ordine e grado o l'università non hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto o del servizio di accompagnamento sino a tali istituzioni o ai servizi socio-sanitari.

5. Il rimborso delle spese di trasporto o del servizio di accompagnamento per raggiungere i servizi di cui al comma 3, lettera *b*), è concesso solo qualora la necessità di tale trasporto sia attestata dal competente servizio specialistico del Comprensorio sanitario.»

3. Il comma 7 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12, il rimborso per il trasporto effettuato da imprese e associazioni per il raggiungimento del posto di lavoro è indipendente dal valore della situazione economica del nucleo familiare; in particolare, esso equivale alle spese sostenute, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato. La deroga suddetta vale anche per chi raggiunge il posto di lavoro guidando autonomamente un proprio veicolo adattato; il rimborso in questo caso equivale all'importo chilometrico previsto per il trasporto effettuato con il mezzo di trasporto privato, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato.»

#### Art. 3.

##### *Modifica dell'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30*

1. Dopo la lettera *d*) del comma 3 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera *e*):

«*e*) un'autodichiarazione relativa all'utilizzo dell'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, per l'importo eccedente l'ammontare del primo livello di non autosufficienza.»

#### Art. 4.

##### *Modifiche dell'art. 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30*

1. La rubrica dell'art. 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«Art. 26 (Acquisto e adattamento di veicoli). — 2. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, la parola "automezzo" è sostituita con la parola "veicolo".

#### Art. 5.

##### *Modifiche dell'art. 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30*

1. Il testo italiano della rubrica dell'art. 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:


«Art. 27 (Adattamento di veicoli per i familiari). — 2. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, la parola "mezzi di locomozione" è sostituita con la parola "veicoli".

#### Art. 6.

##### *Modifica dell'art. 40 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30*

1. Il comma 2 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Indipendentemente dalle parti di tariffa di cui al comma 1, lettera *a*) o *b*), l'utente è tenuto al pagamento di un importo per il pasto – se previsto – fissato annualmente dalla Giunta provinciale per i singoli servizi, in concomitanza con la determinazione della quota base.»



## Art. 7.

*Modifica dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30*

1. Il comma 9 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«9. Per la determinazione della variazione e per la valutazione della situazione economica di cui al comma 8, il patrimonio attuale è valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui è stata presentata la domanda di prestazione.»

## Art. 8.

*Modifiche dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30*

1. La lettera *c)* del numero 1 del punto 1/bis dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*c)* il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche.»

2. Il punto 2.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«2.2 Il patrimonio del nucleo familiare di base o del nucleo familiare collegato è valutato nella misura del 20 per cento sino ad un importo di euro 50.000,00 oltre la franchigia stabilita e nella misura del 50 per cento per l'importo eccedente.»

3. La lettera *c)* del punto 3.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*c)* il 50 per cento delle entrate derivanti dai premi sussidio o da altre prestazioni economiche di carattere socio-pedagogico corrisposte agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari;»

4. La lettera *b)* del punto 5.1 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b)* il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche.»

5. La frase introduttiva del punto 5.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«5.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono, salvo che non si tratti della stessa spesa oggetto della richiesta di prestazione:»

6. La lettera *a)* del punto 8.3 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*a)* le entrate derivanti dai premi sussidio o da altre prestazioni economiche di carattere socio-pedagogico corrisposte agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari;»

7. La lettera *b)* del punto 10.1 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b)* il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche, o»

## Art. 9.

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato A al presente regolamento.

## Art. 10.

1. L'allegato C del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato B al presente regolamento.

## Art. 11.

1. L'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato C al presente regolamento.

## Art. 12.

*Modifiche dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39*

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, è così sostituito:

«Art. 7 (Costi e tariffe del centro di assistenza diurna per anziani). — 1. La Giunta provinciale stabilisce annualmente il tetto massimo della retta giornaliera e la tariffa del servizio.

2. L'ente gestore del servizio stabilisce, entro il 30 novembre di ciascun anno, nei limiti degli importi massimi stabiliti dalla Giunta provinciale, le rette giornalieri omnicomprensive da applicarsi nell'anno successivo.

3. I pasti non sono compresi nella retta giornaliera e nella tariffa del servizio; per gli stessi l'ente gestore può chiedere il pagamento della tariffa aggiuntiva per il pasto, stabilita dalla Giunta provinciale.»



## Art. 13.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera a) del comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;

b) l'art. 40/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;

c) il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, e successive modifiche.

## Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 gennaio 2014

DURNWALDER

14R00107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
19 dicembre 2013, n. 40.

**Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2000, n. 29, e successive modifiche, «Regolamento all'ordinamento forestale».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione  
Trentino-Alto Adige n. 53/I-II del 31 dicembre 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 ottobre 2013, n. 1590;

E M A N A  
il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. All'art. 1, i commi 2 e 5 del decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2000, n. 29, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«2. Qualora il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, in seguito denominato "ispettorato forestale", ravvisi la sussistenza delle condizioni per la soggezione a vincolo, egli formula la relativa proposta al direttore dell'ufficio pianificazione forestale.

5. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 il direttore dell'ispettorato forestale trasmette al direttore dell'ufficio pianificazione forestale la proposta motivata corredata dalla documentazione nonché dalle osservazioni pervenute nei termini. Lo stesso decide sulla proposta entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa.»

2. L'art. 2 comma 1 del decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2000, n. 29 e successive modifiche è così sostituito:

«1. Qualora il direttore dell'ispettorato forestale ravvisi in venir meno dei presupposti per il mantenimento del vincolo, propone al direttore dell'ufficio pianificazione forestale la soppressione del vincolo sui relativi terreni. In tal caso si applica il procedimento previsto dall'art. 1.»

3. L'art. 4 comma 3 del decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2000, n. 29, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Sono considerati bosco anche le superfici boschive di cui al comma 2 temporaneamente prive di copertura forestale a seguito di eventi naturali, tagli oppure altri interventi, nonché le strade forestali, le baite, i depositi di legname, gli invasi d'acqua con una capienza inferiore a 5.000 metri cubi ed in genere le infrastrutture destinate alla gestione del bosco.»

L'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2000, n. 29, e successive modifiche, è abrogato.

5. Al capo II «Gestione ed utilizzazione del bosco e dei pascoli» è inserito il seguente art. 7/bis:

«Art. 7/bis (Taglio di piante legnose senza assegno). — 1. Nei boschi di alto fusto è ammesso il taglio di piante legnose fino a 20 metri cubi lordi annui senza previo assegno da parte dell'autorità forestale, qualora la ripresa annuale ordinaria superi detta quantità. Qualora la ripresa annuale ordinaria sia inferiore a 20 metri cubi lordi annui, il taglio senza previo assegno può avvenire soltanto fino al raggiungimento della ripresa annuale.

2. Nei boschi cedui è ammesso il taglio di piante legnose fino a 2.000 metri quadrati annui senza previo assegno da parte dell'autorità forestale.

3. L'assegno preventivo deve avvenire in ogni caso, qualora trattasi di:

a) siepi e vegetazione arbustiva;

b) boschi ripariali;

c) con altri gruppi di piante legnose con un'estensione inferiore a 500 metri quadrati.

4. Per tagli senza preventivo assegno non vengono concessi contributi.

5. Prima di effettuare il taglio senza previo assegno, lo stesso deve essere comunicato alla stazione forestale territorialmente competente. In caso di inosservanza viene irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria minima previsto dall'Ordinamento forestale.»



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 dicembre 2013

DURNWALDER

14R00105

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 gennaio 2014, n. 08/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. (Disciplina organica del turismo).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 5 febbraio 2014)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) ed in particolare l'art. 174, lettera a), come sostituito dall'art. 2, comma 36 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della direzione centrale attività produttive attraverso la concessione ed erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del menzionato art. 174, con regolamento sono definiti criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a);

Visto l'art. 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) che disciplina i termini del procedimento;

Tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, nonché della particolare complessità del procedimento dovuta sia all'elevato numero di istanze che perverranno, sia a livello di analisi della documentazione presentata in allegato a ciascuna domanda di contributo;

Ritenuto quindi necessario prevedere termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'art. 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2013, n. 2523 che ha approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'art. 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)»;

Decreta:


1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'art. 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 22 gennaio 2014

SERRACCHIANI



## ALLEGATO

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. (Disciplina organica del turismo).**

## Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative promozionali nei settori di competenza della direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di cui all'art. 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), di seguito denominata legge, in attuazione dell'art. 174, comma 2, della legge.

## Art. 2.

*Modalità di concessione dei contributi*

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a bando come disciplinato dall'art. 36, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Nel bando sono definiti:

- a) i contenuti delle iniziative o manifestazioni ammesse;
- b) i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande;
- c) le risorse disponibili;
- d) i criteri (geografici, temporali, ecc.) di individuazione delle iniziative da sottoporre a valutazione per la redazione delle graduatorie;
- e) la documentazione da allegare alla domanda di contributo.

3. Il bando è emanato con decreto del direttore del servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale della direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché sul suo sito istituzionale.

## Art. 3.

*Soggetti beneficiari*

1. Sono beneficiari del contributo i soggetti pubblici e privati, che hanno la propria sede legale o operativa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

## Art. 4.

*Regime di aiuto*

1. Qualora i soggetti beneficiari abbiano natura di impresa, i contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

## Art. 5.

*Risorse disponibili*

1. Le risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), sono indicate nel bando di cui all'art. 2 e stabilite dalla Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal programma operativo di gestione.

2. Quando, nel corso dell'esercizio finanziario, si rendono disponibili ulteriori risorse, il servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale della direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, può procedere, su conforme previsione del programma operativo di gestione, allo scorrimento dell'ultima graduatoria di selezione delle domande ammissibili approvata, senza procedere all'adozione di un nuovo bando.

## Art. 6.

*Modalità di presentazione della domanda*

1. Per l'accesso al contributo, l'interessato presenta una domanda secondo un apposito schema pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel suo sito istituzionale, sottoscritta nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante e, in caso di imprese, anche dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto nel relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e corredata dalla documentazione prevista nel bando, ai sensi dell'art. 35, comma 3 della legge regionale n. 7/2000.

2. Le domande di contributo sono presentate al servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale della direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, entro i termini previsti nel bando.

## Art. 7.

*Istruttoria delle domande*


1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dal bando di cui all'art. 2, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

## Art. 8.

*Divieto generale di contribuzione*

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.



## Art. 9.

*Cumulabilità dei contributi*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, salvo che sia diversamente stabilito. In ogni caso la somma di più finanziamenti non può essere superiore alla spesa totale dell'iniziativa, al netto delle eventuali entrate dirette riferibili all'iniziativa.

## Art. 10.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o alla data di chiusura dell'analogo bando precedente:

- a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
- b) promozione sui media;
- c) compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive;
- d) compensi e rimborsi spese a collaboratori;
- e) segreteria organizzativa;
- f) ospitalità;
- g) noleggio strutture e attrezzature;
- h) trasporti.

## Art. 11.

*Valutazione degli interventi ammissibili a contributo*

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati da un comitato di valutazione tecnica, nominato con decreto del direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, composto dal direttore stesso o da un suo delegato, dal direttore generale di Agenzia turismo FVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale e da un dipendente della direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con funzioni di segretario.

2. Le manifestazioni e le iniziative sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza della manifestazione/iniziativa nel settore di intervento:
  - 1) internazionale (punti da 16 a 20);
  - 2) nazionale (punti da 11 a 15);
  - 3) regionale (punti da 5 a 10);
- b) ricadute della manifestazione/iniziativa sul settore di intervento (punti da 12 a 48);
- c) tipologia della manifestazione/iniziativa:
  - 1) numero di enti e organismi coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa (punti da 3 a 8);
  - 2) particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio (punti da 5 a 10);
  - 3) storicità della manifestazione/iniziativa (punti da 5 a 10);
  - 4) grado di innovazione delle azioni di valorizzazione proposte (punti da 7 a 20);
- d) carattere consolidato della manifestazione/iniziativa:
  - 1) manifestazione/iniziativa già finanziata nell'ultimo biennio (punti 5);
  - 2) manifestazione/iniziativa non finanziata nell'ultimo biennio (punti 7);
- e) importo del finanziamento richiesto:
  - 1) fino al 50% della spesa complessiva da sostenere (punti 7);
  - 2) tra il 51% ed il 70% della spesa complessiva da sostenere (punti 5);
  - 3) oltre il 70% della spesa complessiva da sostenere (punti 3).

f) coerenza e collegamento con il piano strategico di marketing turistico regionale pubblicato annualmente sul sito Internet dell'Agenzia turismo FVG per favorire azioni di continuità e integrazione tra quanto previsto a livello regionale e quanto previsto dalla manifestazione/iniziativa (punti da 12 a 40);

g) valorizzazione e rilevanza del patrimonio turistico interessato dalle azioni proposte con la manifestazione/iniziativa (punti da 5 a 30).

3. Il punteggio complessivo per accedere al contributo deve essere almeno pari a 100 punti.

## Art. 12.

*Misura del contributo*

1. La misura del contributo è stabilita in conformità a quanto previsto dall'allegato A) al presente regolamento.

## Art. 13.

*Modalità di assegnazione del contributo*

1. Il contributo è assegnato con decreto del direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, che approva l'ordine ottenuto in graduatoria da ciascuna delle domande ammesse a contributo sulla base degli idonei parametri oggettivi previsti nel bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul suo sito istituzionale.

## Art. 14.

*Modalità di concessione e di erogazione dei contributi*

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale, entro 180 giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo sulla base di quanto previsto dall'allegato A) di cui all'art. 12.

2. Il contributo non può in ogni caso essere superiore alla spesa ritenuta ammissibile.

3. I contributi sono erogati, in via anticipata, nella misura del 70% dell'importo concesso compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita e garantiti nelle forme di legge di cui all'art. 39 della legge regionale n. 7/2000.

4. Il contributo è erogato in via definitiva entro centottanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'art. 15.

5. L'importo del contributo è ridotto in proporzione alla spesa rendicontata nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa considerata ammissibile e sempreché ciò non derivi da variazioni non autorizzate all'iniziativa ammessa a contributo.

## Art. 15.

*Rendicontazione della spesa ammessa a contributo*

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta entro 180 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, la documentazione prevista dagli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000 corredata da:

- a) una relazione illustrativa finale dell'iniziativa realizzata;
- b) una relazione sull'utilizzo del contributo regionale;
- c) una copia del materiale realizzato;
- d) il bilancio finale entrate/spese.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.



Art. 16.

*Revoca*

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 47 a 54 della legge regionale n. 7/2000 in materia di sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi, il contributo regionale concesso può essere revocato, in particolare, nei seguenti casi:

*a)* qualora non siano rispettate le indicazioni contenute nel bando di cui all'art. 2;

*b)* in caso di rinuncia del contributo da parte del soggetto beneficiario comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno prima della realizzazione della manifestazione o iniziativa;

*c)* non conformità tra iniziativa o manifestazione presentata e iniziativa o manifestazione realizzata, salvi i casi di variazioni autorizzate;

*d)* qualora dal bilancio finale entrate /spese di cui alla lettera *d)* dell'art. 15 risulti un ammontare di spese complessive, riferite all'attività finanziata, inferiore del 40% a quanto previsto in sede di domanda di contributo.

Art. 17.

*Disposizioni di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

2. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 18.

*Abrogazione*

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 12 dicembre 2006, n. 380 (Regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza della direzione centrale attività produttive tramite apertura di credito a favore di funzionari delegati ai sensi dell'art. 174 della legge regionale n. 2/2002 e dell'art. 6, commi 62 e 63 della legge regionale n. 12/2006.).

Art. 19.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*(Omissis).*

14R00108

**REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2014, n. 3/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 101, comma 1-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta quali centrali di committenza del sistema sanitario regionale. Modifiche al d.p.g.r. 45/R/2008.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 29 gennaio 2014)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Emana

il seguente regolamento:

*(Omissis).**Capo I*

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 101, comma 1-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), detta disposizioni relative all'esercizio dell'attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) quali centrali di committenza al servizio delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale, e in particolare alle modalità di nomina e alle funzioni dei soggetti responsabili che operano nell'ambito della procedura contrattuale.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

*a)* per responsabile unico del procedimento (RUP), il soggetto di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

*b)* per responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RES), il soggetto di cui all'art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed



attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);

*c)* per direttore dell'esecuzione (DEC), il soggetto di cui all'art. 300 del decreto del Presidente della Regione n. 207/2010;

*d)* per procedura contrattuale, la procedura di acquisizione di forniture e servizi disciplinata dal decreto legislativo n. 163/2006.

### Art. 3.

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica:

*a)* agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte degli ESTAV quali centrali di acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007») e destinati alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale, rientranti nell'ambito della funzione di gestione dei magazzini e della logistica, quali farmaci, diagnostici, dispositivi medici e beni economici;

*b)* agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, rispetto ai quali gli ESTAV operano come centrali d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge n. 296/2006 o come centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006, rientranti nell'ambito delle funzioni trasferite ed in particolare della gestione delle reti informative e delle tecnologie sanitarie;

*c)* agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, rispetto ai quali gli ESTAV operano come centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006.

### Capo II

#### INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

### Art. 4.

#### *Nomina del responsabile unico del procedimento per la fase di gara*

1. Il RUP è nominato, per la cura e la gestione dell'intero procedimento di gara, dal direttore generale dell'ESTAV, o da un suo delegato, di norma all'interno delle strutture competenti per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Il RUP possiede adeguate competenze in materia di procedure ad evidenza pubblica ed è supportato, per i profili tecnici afferenti alle sue funzioni, dai dipendenti dell'ESTAV e delle aziende sanitarie dotati delle necessarie competenze.

3. Il RUP è nominato contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione oppure nella fase di predisposizione dell'eventuale atto di programmazione dell'attività contrattuale di cui all'art. 271 del decreto del Presidente della Regione n. 207/2010.

### Art. 5.

#### *Nomina del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto*

1. Il RES è individuato, per la cura dell'esecuzione di ogni procedura contrattuale, in fase di programmazione o di richiesta di acquisto, ed è individuato all'interno delle strutture competenti alla gestione esecutiva del contratto

2. Per le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, il RES è nominato dal direttore generale dell'ESTAV o da un suo delegato e coincide con il RUP, tranne che nei casi di utilizzo degli strumenti contrattuali propri delle centrali d'acquisto, quali convenzioni, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e fattispecie consimili.

3. Per le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, le aziende sanitarie si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni di RES, del personale dell'ESTAV con adeguate competenze nella materia. Il RES è nominato dal direttore generale dell'ESTAV, o da un suo delegato, e nell'atto di nomina vengono specificate le funzioni da lui esercitate per effetto dell'avvalimento di cui al presente comma.

4. Per le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, il RES è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria dell'appalto fra il proprio personale con adeguate competenze nella materia.

5. Nelle fattispecie contrattuali miste, nelle quali vi sia la presenza di elementi propri di più di una delle ipotesi indicate all'art. 3, il RES è nominato con atto del direttore generale dell'ESTAV, che definisce le competenze a lui assegnate in coerenza con quanto previsto dal presente regolamento e dagli atti di cui all'art. 10.

### Art. 6.


#### *Nomina del direttore dell'esecuzione*

1. Il DEC è individuato, nei casi di cui all'art. 300 del decreto del Presidente della Regione n. 207/2010 e in casi di motivata necessità, di norma in fase di programmazione o di richiesta di acquisto, fra personale in possesso di adeguate competenze nella materia.

2. Per le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, il DEC è nominato dal direttore generale dell'ESTAV o da un suo delegato.

3. Per le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, le aziende sanitarie si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni di DEC, del personale dell'ESTAV. Il DEC è nominato dal direttore generale dell'ESTAV, o da un suo delegato, e nell'atto di nomina vengono specificate le funzioni da lui esercitate per effetto dell'avvalimento di cui al presente comma.

4. Per le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, il DEC è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria dell'appalto fra il proprio personale ovvero scelto mediante le procedure previste dall'art. 300, comma 4 del decreto del Presidente della Regione n. 207/2010



5. Nelle fattispecie contrattuali miste, nelle quali vi sia la presenza di elementi propri di più di una ipotesi indicata all'art. 3, il DEC è nominato con atto del direttore generale dell'ESTAV, che definisce le competenze a lui assegnate in coerenza con quanto previsto dal presente regolamento e dagli atti di cui all'art. 10.

### Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI SOGGETTI RESPONSABILI E ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

#### Sezione I

FUNZIONI DEI SOGGETTI RESPONSABILI

#### Art. 7.

##### *Funzioni del responsabile unico del procedimento*

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 163/2006, con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, il RUP:

a) coordina la progettazione di servizi e forniture, curando la promozione di accertamenti ed indagini preliminari idonee a consentire la progettazione;

b) formula proposte all'ESTAV circa il sistema di affidamento;

c) coordina e cura l'andamento delle attività istruttorie per la predisposizione degli atti di gara;

d) coordina le attività necessarie alla nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 163/2006 da parte del direttore generale dell'ESTAV o suo delegato;

e) compie le azioni dirette a garantire il flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'ESTAV per l'efficiente svolgimento dell'attività di competenza;

f) effettua attività di monitoraggio dei tempi della procedura per il corretto svolgimento della stessa, segnalando eventuali difformità, impedimenti e ritardi;

g) cura la predisposizione degli atti per l'adozione dei provvedimenti necessari al procedimento di gara nonché, laddove previsto nei singoli ordinamenti, la stipula di contratti, convenzioni ed accordi quadro;

h) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) con riferimento alle attività di propria competenza;

i) cura gli adempimenti informativi verso l'osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 7 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) per le fasi indicate nel presente comma.

2. Il RUP si avvale di professionisti, strutture e risorse dell'ESTAV e delle aziende sanitarie anche mediante la costituzione di appositi collegi tecnici. Le linee guida di cui all'art. 10, comma 2 disciplinano nel dettaglio tali rapporti organizzativi e funzionali.

#### Art. 8.

##### *Funzioni del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto*

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 163/2006, il RES svolge le seguenti funzioni:

a) svolge, in coordinamento con il DEC, ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

b) conferma il certificato di verifica di conformità rilasciato dal DEC;

c) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il DEC ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

d) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008;

e) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'osservatorio dei contratti pubblici ai sensi della legge regionale n. 38/2007;

f) assicura la regolare esecuzione del contratto mediante l'esercizio di ogni attività amministrativa, contabile e tecnica necessaria e opera con pienezza di poteri anche nei casi di cui agli articoli 5, comma 3 e 6, comma 3;

g) interviene nei casi di appurata inerzia del DEC;

h) nel caso di stipula di convenzioni, accordi quadro e fattispecie consimili, laddove non previsto diversamente dai medesimi atti, il RES cura gli atti necessari per l'adesione alla convenzione o per l'attuazione dell'accordo coordinandosi con il RUP.

2. Nel caso di stipula di convenzioni, accordi quadro e fattispecie consimili, il RES comunica tempestivamente al RUP ogni evento che, a qualunque titolo, incida sui medesimi.

3. Nelle procedure di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) in cui il RES coincide con il RUP, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal RUP.



## Art. 9.

*Funzioni del direttore dell'esecuzione*

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 163/2006 il DEC, ove nominato, svolge le seguenti funzioni:

a) svolge, in coordinamento con il RES, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al RES dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione del le controversie, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 163/2006;

b) provvede alla verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, avvalendosi del personale tecnico delle aziende o dell'ESTAV per le attività di supporto e rilascia, di norma, il certificato di verifica di conformità;

c) assicura la regolare esecuzione del contratto mediante l'esercizio di ogni attività amministrativa, contabile e tecnica necessaria e opera con pienezza di poteri anche nei casi di cui agli articoli 5, comma 3 e 6, comma 3;

d) cura l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

e) cura i procedimenti relativi alle sospensioni contrattuali, ai sensi dell'art. 308 del decreto del Presidente della Regione n. 207/2010, e compila i verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione ivi previsti;

f) cura i procedimenti relativi alle variazioni contrattuali ai sensi dell'art. 311 del decreto del Presidente della Regione n. 207/2010 e predispone gli atti aggiuntivi e di sottomissione ivi previsti.

*Sezione II*

## DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

## Art. 10.

*Disposizioni sulle modalità di esecuzione dei contratti*

1. I regolamenti adottati dai direttori generali degli ESTAV ai sensi dell'art. 133 della legge regionale n. 40/2005 definiscono le modalità di esecuzione dei contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).

2. Ai fini di garantire l'uniformità delle procedure a livello regionale, con apposito atto del coordinatore degli ESTAV, di cui all'art. 120, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), sono definite linee guida contenenti le disposizioni organizzative, amministrative e contabili afferenti all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), per quanto non previsto negli articoli del presente capo

3. Le aziende sanitarie sono tenute a uniformare la propria regolamentazione interna e i capitolati di gara alle linee guida di cui al comma 2.

## Art. 11.

*Fase di avvio del contratto*

1. Dell'avvio dell'esecuzione contrattuale il DEC dà notizia al RUP, salvo i casi di stipula di convenzioni, accordi quadro e fattispecie consimili, in cui alla comunicazione provvede il RES.

2. Ove previsto dal capitolato di gara, il DEC cura la redazione di apposito verbale, che viene redatto in duplice esemplare e controfirmato dall'impresa.

3. Ove previsto dai capitolati di gara o comunque ritenuto necessario, il DEC cura gli incontri preliminari alla fase di avvio, durante i quali si procede alla definizione dei documenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

## Art. 12.

*Penali e risoluzione contrattuale*

1. Il DEC riferisce al RES circa ogni ipotesi di ritardo o non conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali e assicura, nell'esercizio della vigilanza contrattuale, ogni iniziativa volta a prevenire tali evenienze.

2. Le penali a fronte delle inadempienze contrattuali vengono irrogate dal RES, su proposta del DEC.

3. Il RES può proporre la risoluzione dei contratti attuativi di accordi quadro o convenzioni agli organi competenti, informandone il RUP.

4. Il RES, o il DEC nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3, informa il RUP di ogni episodio rilevante ai fini della risoluzione della convenzione, accordo quadro e fattispecie consimili, in particolare qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.

## Art. 13.

*Sospensioni e variazioni contrattuali*


1. In caso di sospensioni o variazioni contrattuali il RES, su comunicazione del DEC, cura l'adozione degli atti amministrativi da parte degli organi competenti secondo l'ordinamento contabile di ciascuna azienda sanitaria.

## Art. 14.

*Verifiche di conformità e controlli*

1. I regolamenti e le linee guida di cui all'art. 10 precisano i casi in cui le verifiche di conformità possono essere effettuate a campione e stabiliscono la periodicità delle verifiche in corso di esecuzione.

2. Gli ESTAV possono effettuare controlli a campione e verifiche ispettive in corso di contratto al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario, ai sensi dell'art. 312 del decreto del Presidente della Regione n. 207/2010



## Art. 15.

*Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro*

1. Il RES ed il DEC svolgono le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, fornendo agli organi aziendali competenti informazioni utili per lo svolgimento di azioni dirette a verificare il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

2. Il RE S, con il supporto eventuale del DEC, svolge ogni azione necessaria per la redazione, l'aggiornamento e le modifiche del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008.

3. Per lo svolgimento delle azioni di cui al comma 2 il RES si avvale del supporto dei servizi di prevenzione e protezione (SEPP) delle rispettive aziende sanitarie, nel rispetto delle competenze stabilite dagli ordinamenti delle singole aziende per lo svolgimento di tali funzioni.

*Capo IV*

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2008, N. 45/R (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38 «NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO»).

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 45/R/2008*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro») è inserito il seguente:

«3-bis. Nel rispetto delle specifiche tecniche definite dall'osservatorio, all'interno del sistema informativo è costituito e gestito dagli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (E STAV) un interfaccia, appositamente dedicato alla trasmissione dei dati relativi ai contratti di forniture e servizi affidati dagli enti stessi e dalle aziende sanitarie.»

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 21 gennaio 2014

ROSSI

(Omissis).

14R00140

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2014, n. 4.

**Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 29 gennaio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(Omissis).

Art. 1.

*Sostituzione del titolo della legge regionale n. 30/2003*

1. Il titolo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), è sostituito dal seguente: «Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana.»

2. Ovunque ricorra il titolo originario della legge regionale n. 30/2003 questo è sostituito con il titolo di cui al comma 1.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 30/2003*

1. Il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole.»

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

«2-bis 1. Le attività rivolte alle altre tipologie di soggetti interessati sono realizzate nell'ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni.»

Art. 3.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 30/2003*

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è situata l'UTE.»



## Art. 4.

*Inserimento del titolo II bis  
nella legge regionale n. 30/2003*

1. Dopo il titolo II della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente: «TITOLO II BIS - Esercizio delle attività di fattoria didattica».

## Art. 5.

*Inserimento dell'art. 22-bis  
nella legge regionale n. 30/2003*

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

## «Art. 22-bis

*Avvio delle attività di fattoria didattica*

1. Le imprese agricole singole e associate che intendono avviare l'attività di fattoria didattica sono soggette alla presentazione, per via telematica, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa.

2. La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA.

3. Nel caso in cui l'attività di fattoria didattica sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.

4. Le imprese agricole non possono esercitare attività di fattoria didattica nei casi di cui all'art. 8, comma 1.».

## Art. 6.

*Inserimento dell'art. 22-ter  
nella legge regionale n. 30/2003*

1. Dopo l'art. 22-bis della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

## «Art. 22-ter

*Modalità di svolgimento e organizzazione  
delle attività di fattoria didattica*

1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica è necessaria la presenza dell'imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante familiare o di un collaboratore. Tali soggetti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica organizzato ai sensi dell'art. 22-quater;

b) diploma o laurea in materie pedagogiche;

c) diploma o laurea in materie agrarie;

d) qualifica di guida ambientale;

e) dichiarazione di aver svolto attività didattiche e di animazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, o comunque ogni altra attività di cui all'articolo 14, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4 (Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle at-

tività agrituristiche in Toscana»); la dichiarazione attesta anche gli eventuali istituti scolastici e/o gli altri istituti, organismi, enti o associazioni ai quali è stata rivolta tale attività;

f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente ad oggetto l'attività di fattoria didattica organizzato dalle province, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conseguito prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 4/2014.

2. Per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica l'imprenditore deve stipulare un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati in particolare:

a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali utilizzati per l'attività di fattoria didattica;

b) i requisiti organizzativi in funzione della tipologia dei partecipanti;

c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo identificativo di cui all'art. 22-sexies;

d) le caratteristiche della polizza assicurativa di cui al comma 2.».

## Art. 7.

*Inserimento dell'art. 22-quater  
nella legge regionale n. 30/2003*


1. Dopo l'art. 22-ter della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

## «Art. 22-quater

*Attività formativa*

1. I corsi di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/ R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro»).

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 4/2014, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i percorsi formativi di cui al comma 1, e i contenuti tecnico-culturali del programma dei corsi.».



## Art. 8.

*Inserimento dell'art. 22-quinquies  
nella legge regionale n. 30/2003*

1. Dopo l'art. 22-*quater* della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

*«Art. 22-quinquies  
Elenco delle fattorie didattiche*

1. Le imprese che svolgono le attività di fattoria didattica sono inserite nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, tenuto da ARTEA tramite l'utilizzo del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

2. I dati presenti nell'elenco regionale delle fattorie didattiche possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.».

## Art. 9.

*Inserimento dell'art. 22-sexies  
nella legge regionale n. 30/2003*

1. Dopo l'art. 22-*quinquies* della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente

*«Art. 22-sexies  
Logo identificativo*

1. Le fattorie didattiche utilizzano un logo identificativo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale e denominato «Rete delle fattorie didattiche della Toscana.».

2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo del logo definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 22-*ter*.».

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 30/2003*

1. Dopo il comma 6-*bis* dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

«6-*ter*. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica senza aver presentato la SCIA di cui all'art. 22-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo.

L'attività di fattoria didattica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.».

2. Dopo il comma 6-*ter* dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

«6-*quater*. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 22-*ter* o dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.».

3. Dopo il comma 6-*quater* dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

«6-*quinquies*. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-*sexies* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.».

## Art. 11.

*Norma transitoria*

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2003, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana»), è modificato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 gennaio 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 gennaio 2014.

(*Omissis*).

14R00134

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2014, n. 5.

**Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.**

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 29 gennaio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA


la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

*Oggetto ed ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina il sistema di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), con la finalità di assicurare lo sviluppo del servizio pubblico, l'eco-



nomicità della sua gestione, nel rispetto del principio della piena correlazione tra alienazioni e reinvestimenti, sia sul piano economico che sul piano temporale, l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio, nonché di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo di ERP esistente per consentirne anche la riassegnazione.

2. Sono soggetti alle norme della presente legge gli alloggi di proprietà di enti pubblici territoriali:

*a)* che siano stati in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati con fondi di ERP;

*b)* che risultino comunque assegnati ai sensi della vigente normativa in materia di assegnazione degli alloggi di ERP;

*c)* che siano stati realizzati in attuazione di programmi speciali o straordinari.

3. La presente legge si applica alle unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad ERP, nonché alle aree di pertinenza degli stessi.

4. La presente legge non si applica alle unità immobiliari di proprietà pubblica non acquisite, realizzate o recuperate con fondi di ERP, temporaneamente destinate a finalità di ERP.

#### Art. 2.

##### *Condizioni di alienabilità degli alloggi e destinazione dei relativi proventi*

1. L'alienazione di alloggi di ERP assegnati è consentita in presenza di una delle seguenti condizioni:

*a)* che si tratti di alloggi collocati in un condominio misto;

*b)* che si tratti di alloggi che, per lo stato di degrado o la particolare caratterizzazione tipologica o strutturale, comportino oneri di gestione e di mantenimento non sostenibili da parte del sistema dell'ERP, come accertato da perizia tecnica;

*c)* che si tratti di alloggi di ERP ricompresi nel programma regionale di cessione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1994, n. 91 (legge n. 560/1993. Approvazione proposte piani di vendita alloggi di edilizia residenziale pubblica), e successive deliberazioni modificative ed integrative, per i quali non sia intervenuto alla data del 13 agosto 2009 accordo tra le parti sulla compravendita dell'immobile;

*d)* che si tratti di alloggi collocati in edifici siti in un territorio comunale diverso da quello del comune di proprietà.

2. L'alienazione di alloggi di ERP non assegnati è consentita in presenza di una delle seguenti condizioni:

*a)* che si tratti di alloggi non assegnati collocati in un condominio misto;

*b)* che si tratti di alloggi, compresi in edifici o parti funzionalmente autonome di essi, non assegnabili perché in stato di grave degrado, come accertato da perizia tecnica, o compresi in edifici di particolare caratterizzazione architettonica, per i quali l'adeguamento agli standard essenziali di abitabilità renda necessari inter-

venti edilizi e soluzioni tecnologiche economicamente incompatibili con il principio della sostenibilità del servizio di ERP, come accertato da perizia tecnica;

*c)* che si tratti di alloggi non assegnabili perché ubicati in aree che comportano difficoltà ed alti costi di accesso con particolare riguardo ai servizi scolastici e socio-sanitari, ai servizi di trasporto pubblico e agli esercizi commerciali.

3. È consentita l'alienazione di aree ed unità immobiliari ad uso non abitativo.

4. Le condizioni di alienabilità di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e al comma 3, sono individuate secondo modalità definite dai comuni in forma associata nel livello ottimale di esercizio (LODE) con regolamento.

5. I proventi derivanti dalle alienazioni e dai versamenti di cui all'articolo 8, comma 4, sono destinati esclusivamente alla realizzazione di programmi di edilizia finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa e alla riqualificazione del patrimonio di ERP.

#### Art. 3.

##### *Direttive e criteri per la formazione delle proposte di piani di vendita*

1. I comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individuano, attraverso una puntuale ricognizione del patrimonio di ERP, gli alloggi cedibili e formulano, in forma associata di LODE, la proposta di cessione degli immobili e di reinvestimento dei relativi proventi, sulla base delle seguenti fasce in ordine decrescente di priorità:

*a)* nell'ambito dei condomini misti, gli edifici nei quali la quota di proprietà pubblica è inferiore al cinquanta per cento;

*b)* gli edifici siti in un territorio comunale diverso da quello del comune di proprietà;

*c)* nell'ambito dei condomini misti, gli edifici nei quali la quota di proprietà pubblica è pari o superiore al cinquanta per cento;

*d)* ulteriori alloggi alienabili ai sensi dell'articolo 2.


2. Le priorità di alienabilità delle unità immobiliari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 3, sono disciplinate secondo modalità definite dai comuni in forma associata nel LODE.

3. All'interno delle suddette fasce di priorità il piano di cessione è ordinato secondo il seguente ordine decrescente di criteri:

*a)* maggiore anzianità di costruzione; per gli edifici che sono stati oggetto di alcuno degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), l'anzianità di costruzione è individuata sulla base dell'anno di realizzazione dell'intervento;

*b)* ubicazione in comuni ad alta densità abitativa e, fra questi, ubicazione in comuni con densità più alta;

*c)* nell'ambito di ciascun edificio, l'anzianità di costruzione da parte degli aventi titolo.



## Art. 4.

*Piano regionale di cessione del patrimonio di ERP*

1. La proposta di piano regionale di cessione del patrimonio di ERP è approvata con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cessione di cui all'articolo 3.

2. Il piano regionale di cessione del patrimonio di ERP è approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1 ed ha validità quinquennale.

3. Il piano contiene:

a) gli elementi identificativi degli alloggi e delle aree ed unità immobiliari ad uso non abitativo;

b) le fasi temporali in cui si articola il procedimento di cessione;

c) le tipologie di intervento in relazione alle esigenze di valorizzazione del patrimonio.

4. Il piano è attuato dai soggetti gestori mediante lotti annuali.

5. Il soggetto gestore, prima di procedere alla comunicazione delle offerte di vendita di cui al comma 7, invia, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 3, una comunicazione preliminare agli assegnatari con la quale si rende noto che l'alloggio occupato è stato inserito nel piano di cessione e con la quale si richiede di sottoscrivere, nei termini e con le modalità previsti dalla comunicazione stessa, il preliminare interesse all'acquisto.

6. La comunicazione di cui al comma 5, contiene una prima stima del prezzo di vendita effettuata, per ogni specifica fascia e zona, sulla base dei valori rilevati dall'Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare, tenendo conto della decurtazione prevista dall'articolo 9, comma 2.

7. Le offerte di vendita degli alloggi assegnati relative ai lotti annuali di cui al comma 4, complete dell'indicazione dei requisiti degli acquirenti di cui all'articolo 7, dei limiti di cui all'articolo 8 e del prezzo di vendita di cui all'articolo 9, sono comunicate dai soggetti gestori, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 3, ai soli assegnatari che hanno manifestato il preliminare interesse all'acquisto, i quali possono presentare domanda definitiva di acquisto entro il termine, secondo le modalità e al prezzo indicati nelle offerte stesse.

8. Gli assegnatari che hanno manifestato il preliminare interesse all'acquisto e che non procedono alla presentazione della domanda definitiva di cui al comma 7, sono tenuti al pagamento delle spese di istruttoria impiegate.

## Art. 5.

*Garanzia di mantenimento del patrimonio di ERP*

1. Al fine del mantenimento delle disponibilità del patrimonio di ERP e dell'economicità della sua gestione, le vendite degli alloggi di ERP in condizioni di alienabilità sono attuate nell'ordine delle priorità stabilite all'articolo 3 ed in modo da garantire a livello regionale ogni anno l'alienazione di un numero di alloggi non superiore al nu-

mero degli alloggi realizzati o recuperati nell'anno precedente, secondo i dati risultanti dall'Osservatorio sociale regionale, istituito ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

## Art. 6.

*Verifica degli oneri di comunicazione e informazione*

1. Gli enti proprietari verificano che i gestori abbiano provveduto ad informare tutti gli assegnatari i cui alloggi siano inseriti nei piani di cessione e ne danno attestazione ai competenti uffici della Giunta regionale.

2. Gli enti proprietari e gli enti gestori attivano iniziative finalizzate ad una completa e trasparente informazione sulle disposizioni e sulle modalità che riguardano l'alienazione degli alloggi di ERP.

## Art. 7.

*Requisiti degli acquirenti degli alloggi*

1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 2, comma 1, gli assegnatari conduttori di un alloggio di ERP da oltre un quinquennio alla data di presentazione della domanda di acquisto o i loro familiari conviventi.

2. In caso di acquisto da parte di altro componente il nucleo familiare è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

3. All'atto della presentazione della domanda di acquisto e fino alla stipula del contratto di compravendita, gli assegnatari devono risultare adempienti a tutti gli obblighi contrattuali e gli stessi, nonché gli altri componenti il nucleo familiare, non devono versare in alcuna delle condizioni sanzionabili con l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione, fatto salvo quanto previsto per il requisito reddituale dalla vigente normativa in materia di assegnazione degli alloggi di ERP.

4. Gli assegnatari che non intendano acquistare gli alloggi condotti in locazione, rimangono assegnatari dei medesimi nel caso in cui il nucleo familiare:

a) comprende soggetti disabili;

b) è composto esclusivamente da soggetti ultrasessantenni;

c) è composto esclusivamente da soggetti ultrasessantenni con minori a carico.

5. Nei casi di cui al comma 4, gli alloggi non possono essere alienati a terzi.

6. Gli assegnatari, titolari di reddito familiare annuo non superiore al limite reddituale di decadenza dall'assegnazione fissato dalla Regione, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 4, e che non intendono acquistare gli alloggi condotti in locazione, rimangono assegnatari degli alloggi stessi che non possono essere alienati a terzi, fatti salvi i casi di sottoutilizzo come disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di assegnazione degli alloggi di ERP.

7. Nei casi di sottoutilizzo di cui al comma 6, i comuni possono attivare procedure di mobilità obbligatoria nel rispetto del diritto all'abitazione di un alloggio adeguato



alle esigenze del nucleo familiare e comunque nell'ambito del patrimonio di ERP compreso nel medesimo territorio comunale. Gli assegnatari che non ottemperino all'obbligo di mobilità sono tenuti al rilascio degli alloggi occupati, a seguito della dichiarazione di decadenza dall'assegnazione. In tutti i casi di sottoutilizzo è comunque fatta salva la possibilità di acquisto di altri alloggi rimasti liberi, ai sensi del comma 9.

8. Nei casi di superamento, per due anni consecutivi, del limite reddituale di decadenza fissato dalla Regione, da parte degli assegnatari che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, e che non intendano acquistare gli alloggi condotti in locazione, i comuni possono dichiarare nei loro confronti la decadenza dall'assegnazione. In tali casi gli assegnatari sono tenuti al rilascio degli alloggi stessi, fatta salva comunque la possibilità di acquisto di altri alloggi rimasti liberi, ai sensi del comma 9.

9. Gli alloggi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nonché gli alloggi rimasti liberi alla conclusione delle suddette procedure di mobilità o di rilascio, possono essere venduti prioritariamente ai soggetti di cui ai commi 7 e 8, nonché ad altri assegnatari di alloggi di ERP in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, previo rilascio degli alloggi di ERP dagli stessi occupati, e successivamente a soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di ERP.

10. Nei casi di cui al comma 9, la vendita avviene mediante asta pubblica, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all'articolo 1, comma 307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), determinato da una perizia tecnica redatta dal soggetto gestore, tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare.

#### Art. 8.

##### *Limiti all'alienazione e alla locazione degli alloggi acquistati*

1. Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, neppure parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di stipula del contratto di acquisto, in conformità alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

2. Gli alloggi possono essere alienati, previa autorizzazione dell'ente già proprietario ovvero del soggetto gestore eventualmente a ciò delegato, decorsi almeno cinque anni dalla data di stipula del contratto di acquisto, solo in presenza dei seguenti motivi sopravvenuti, che siano debitamente documentati ai sensi della vigente normativa:

a) trasferimento per ragioni di lavoro in un comune distante almeno quaranta chilometri dal comune in cui è ubicato l'alloggio;

b) insorgenza di condizioni di salute tali da rendere incompatibile in modo permanente la fruizione dell'alloggio;

c) variazione del numero dei componenti del nucleo familiare tale da rendere l'alloggio inadeguato;

d) intervenuta separazione dei coniugi o dei conviventi comproprietari dell'alloggio, in assenza di accordo sul mantenimento della titolarità;

e) successione ereditaria;

f) rilascio coattivo a seguito di disposizioni delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria.

3. Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di acquisto, gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge possono essere concessi in locazione soltanto al canone ed alle condizioni di cui ai patti territoriali sottoscritti ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

4. Decorso il termine di inalienabilità di cui ai commi 1 e 2, gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge possono essere alienati a terzi, previo versamento al soggetto gestore di un importo a titolo di contributo per la ricostituzione del patrimonio di ERP, pari al 10 per cento del prezzo di acquisto corrisposto, aggiornato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Tale versamento estingue il diritto di prelazione sugli alloggi spettante all'ente già proprietario.

#### Art. 9.

##### *Prezzo di alienazione degli alloggi assegnati*


1. Il prezzo di alienazione degli alloggi di cui all'articolo 2, comma 1, è determinato mediante perizia tecnica redatta dal soggetto gestore, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all'articolo 1, comma 307, della legge n. 296/2006, tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare.

2. Al fine di individuare il valore dell'alloggio occupato, l'importo determinato ai sensi del comma 1, è decurtato del 25 per cento. Tale percentuale è incrementata dello 0,50 per cento per ogni anno di anzianità dell'immobile fino a raggiungere una decurtazione massima del 40 per cento. Ai fini dell'individuazione dell'anno di costruzione, si tiene conto di quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, lettera a).

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'assegnatario dell'alloggio ha facoltà di richiedere direttamente all'Agenzia del territorio una valutazione dell'immobile mediante perizia, che assume valore vincolante ai fini della determinazione del prezzo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

4. Tutte le spese di istruttoria relative alla predisposizione dell'offerta di vendita nonché le spese di stipula relative agli atti di compravendita sono a carico dell'acquirente.

5. Gli atti di compravendita sono rogati o autenticati dal segretario comunale del comune alienante, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), salvo che l'acquirente preferisca avvalersi dell'opera di un notaio.



6. Il pagamento del prezzo viene effettuato con una delle seguenti modalità:

a) in unica soluzione, all'atto della stipula del contratto, nella misura di cui al comma 2;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

#### Art. 10.

##### *Alienazione di alloggi non assegnabili e di immobili ad uso non abitativo*

1. L'alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), avviene mediante asta pubblica, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all'articolo 1, comma 307, della legge n. 296/2006, determinato da un'apposita perizia tecnica redatta dal soggetto gestore, tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare.

2. Le aree e le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese nel piano regionale di cessione di cui all'articolo 4, possono essere cedute al valore di mercato, determinato da un'apposita perizia tecnica redatta dal soggetto gestore, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all'articolo 1, comma 307, della legge n. 296/2006, tenuto conto dei valori rilevati per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare.

3. Nel caso in cui i soggetti conduttori non esercitino il diritto di prelazione di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), l'alienazione avviene tramite asta pubblica, assumendo a base della stessa il valore determinato ai sensi del comma 2.

4. Il pagamento del prezzo avviene contestualmente alla stipula dell'atto di cessione.

#### Art. 11.

##### *Rendicontazione dei proventi e piani operativi di reinvestimento*

1. Entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni anno di riferimento, ciascun soggetto gestore provvede a monitorare lo stato di attuazione del piano di cessione e a rendicontare le entrate derivanti dalle cessioni effettuate entro la data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. La Giunta regionale approva, entro il 31 dicembre dell'anno successivo ad ogni anno di riferimento, il piano operativo di reinvestimento dei proventi derivanti dalle cessioni, individuando, per ciascun intervento, la localizzazione, la tipologia, gli alloggi realizzati o recuperati, nonché la relativa entità finanziaria.

#### Art. 12.

##### *Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dall'alienazione degli immobili di ERP nell'obiettivo di razionalizzare e valorizzare il patrimonio di ERP. A tal fine la Giunta regionale:

a) a partire dal 2015 trasmette, entro il 30 settembre di ogni anno, alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati conseguiti;

b) conclusa la validità del piano di cessione di cui all'articolo 4, presenta al Consiglio regionale una relazione finale contenente i risultati ottenuti dall'attuazione dell'intero piano di cessione, mettendo in particolar modo in evidenza le tipologie degli alloggi alienati in relazione alle condizioni di vendita di cui all'articolo 2, il confronto tra i prezzi di cessione ed i normali prezzi di mercato di alloggi con analoghe caratteristiche e la destinazione dei relativi proventi ottenuti.

2. Il Consiglio regionale sulla base della relazione di cui al comma 1, lettera b), valuta l'efficacia del pro cedimento di cessione nel raggiungere l'obiettivo di una migliore razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP, considerando l'opportunità di rivedere le condizioni di alienabilità anche in aumento.

#### Art. 13.

##### *Norma transitoria*

1. Gli alloggi di ERP ricompresi nel programma regionale di cessione di cui alla del c.r. n. 91/1999, e successive deliberazioni modificative ed integrative, sono alienati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, alle condizioni, con le modalità ed al prezzo di cessione stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), laddove sia intervenuto, alla data del 13 agosto 2009, accordo tra le parti sulla compravendita dell'immobile, previa verifica dell'esistenza, al momento dell'intervenuto accordo, dei requisiti di legge.

2. Nel caso in cui non risulti possibile perfezionare il trasferimento della proprietà, il soggetto gestore restituisce le somme eventualmente percepite.

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, si concludono entro il termine del 31 dicembre 2015.

#### Art. 14.

##### *Abrogazione*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

b) legge regionale 1° marzo 2010, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 «Disposizioni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica»);

c) legge regionale 30 dicembre 2010, n. 68 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 «Disposizioni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica»);



d) deliberazione del Consiglio regionale del 27 maggio 2008, n. 43 (legge n. 560/1993. Approvazione proposte piani di vendita alloggi di ERP e successive modificazioni e integrazioni. Determinazioni per la sospensione dei piani di vendita e relativa soluzione).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 gennaio 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 gennaio 2014.

(*Omissis*).

14R00135

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 102 del 12 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 «Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci» e successive modifiche.*

1. All'art. 5 della legge regionale n. 21/1996 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «per tutta la stagione invernale» sono soppresse;

b) al comma 3 dopo la parola: «snowboard.» sono aggiunte le seguenti:

«Nell'albo professionale regionale è istituita un'apposita sezione dove sono inseriti i nominativi dei maestri di sci di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare la professione temporaneamente, anche in forma saltuaria, nel Lazio.».

Art. 2.

*Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 21/1996 e successive modifiche*

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 6, della legge regionale n. 21/1996 le parole: «della Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 21/1996*

1. All'art. 7 della legge regionale n. 21/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci provenienti da altre regioni o dalle province autonome»;

b) al comma 1 dopo le parole: «di altre regioni» sono inserite le seguenti: «o province autonome» e le parole: «il trasferimento dell'iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'iscrizione»;

c) al comma 2 dopo le parole: «all'albo professionale della Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma»;

d) il comma 3 è abrogato.

Art. 4.

*Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 21/1996*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 21/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Maestri di sci di altri Stati*). — 1. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, non iscritti ad albi professionali di altre regioni o province autonome italiane, che intendono esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente nel Lazio, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) e successive modifiche.

2. Ai cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e successive modifiche.».

Art. 5.

*Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 21/1996*

1. Al comma 3, dell'art. 10, della legge regionale n. 21/1996 le parole: «dell'Assessorato al turismo» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di sport».



## Art. 6.

*Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 21/1996 e successive modifiche*

1. Alla lettera *h*), del comma 1, dell'art. 12, della legge regionale n. 21/1996 le parole: «minime e» sono soppresse.

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 21/1996 e successive modifiche*

1. All'art. 15 della legge regionale n. 21/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1 le parole: «lettere *e*) ed *f*) ovvero lettere *e*) e *g*) ovvero lettere *e*) e *g-bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *f*) ovvero lettera *g*) ovvero lettera *g-bis*)»;

*b*) dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente:

«3-bis. Ai candidati che abbiano partecipato ad attività agonistiche organizzate dalla F.I.S.I. nazionale o dai relativi comitati regionali, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sono riconosciuti crediti formativi fino ad un massimo del 5 per cento della votazione minima in funzione dei risultati agonistici raggiunti nelle gare. La valutazione e l'attribuzione dei crediti formativi sono effettuate dalle sottocommissioni competenti per la disciplina di cui al comma 1.».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 21/1996 e successive modifiche*

1. All'art. 18 della legge regionale n. 21/1996 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1 dopo le parole: «Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «su proposta dell'Assessorato competente in materia di sport»;

*b*) alla lettera *b*) del comma 2 le parole: «di qualifica funzionale non inferiore alla settima, proposto dall'Assessore» sono sostituite dalle seguenti: «designato dalla struttura regionale di appartenenza»;

*c*) al comma 6 dopo le parole: «Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «o il collegio regionale».

## Art. 9.

*Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 21/1996 e successive modifiche*

1. Al comma 1, dell'art. 20, della legge regionale n. 21/1996 le parole: «sono necessarie la presentazione del certificato di idoneità psicofisica di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c*), e» sono sostituite dalle seguenti: «è necessaria».

## Art. 10.

*Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 21/1996 e successive modifiche*

1. Il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 21/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini di una razionalizzazione dell'attività delle scuole di sci, la Regione autorizza, di norma, l'esercizio di una sola scuola nella stessa località sciistica ancorché articolata in più stazioni; al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di incentivare l'attività sciistica, gli enti locali e i gestori degli impianti di risalita favoriscono lo sviluppo delle scuole di sci prevedendo in favore delle medesime scuole la disponibilità di adeguate aree o strutture a servizio dell'utenza, anche mediante appositi accordi o convenzioni.».

## Art. 11.

*Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 21/1996 e successive modifiche*

1. Alla lettera *a*), del comma 1, dell'art. 24, della legge regionale n. 21/1996 e successive modifiche la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei».

## Art. 12.

*Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 21/1996*

1. Al comma 1, dell'art. 29, della legge regionale n. 21/1996 le parole: «minime e» sono soppresse.

## Art. 13.

*Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 21/1996*

1. Al comma 5, dell'art. 31, della legge regionale n. 21/1996 le parole: «lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «mille euro».

## Art. 14.

*Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Roma, 11 dicembre 2013

ZINGARETTI

14R00089



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 3 1 5 \*

€ 3,00

